



COMUNE DI MONTE SAN BIAGIO
Provincia di Latina

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA

numero 35 del 16-07-2015

SEDUTA: - CONVOCAZIONE: Prima

ALBO ON LINE N. 971 17-07-2015 al 01-08-2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015.

In data sedici 16-07-2015 con inizio alle ore 18:30 ed in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N°	Cognome e Nome	Presenze
1.	FEDERICO CARNEVALE	Presente
2.	LAURA MIRABELLA	Presente
3.	LUANA COLABELLO	Presente
4.	ANNA MARIA FERRERI	Presente
5.	GIANMARCO PERNARELLA	Presente
6.	ARCANGELO BIAGIO DI COLA	Presente
7.	MATTEO MIRABELLA	Assente
8.	ROSARIO MACCHIUSI	Presente
9.	ALESSIO PACIONE	Presente
10.	BIAGIO PIETRO RIZZI	Presente
11.	Nicola Grossi	Assente
12.	Marta Di Crescenzo	Assente
13.	ROSARIO MASIELLO	Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Franca Sparagna che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede FERRERI ANNA MARIA che, riscontrato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto all'ordine del giorno sopra riportato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relazione sul presente punto l'assessore/vicesindaco con delega al bilancio Mirabella Laura la quale precisa che le tariffe TASI per l'anno 2015 rimangono confermate negli importi dell'anno 2014.

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

CONSIDERATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n.68 e da ultimo modificato dall'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente

alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

RIBADITO che la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190)

- all'art. 1 comma 679 conferma per l'anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille)
- per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi all'aliquota massima della TASI per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare un'imposizione TASI equivalente o inferiore a quella determinata dall'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), il quale al Capo III disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATI in particolare gli articoli 5B e 6B. del Regolamento, i quali demandano al Consiglio Comunale, l'approvazione delle aliquote, con l'eventuale riduzione fino all'azzeramento per determinate fattispecie imponibili, oltre la facoltà di introdurre detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate con relative pertinenze delle stesse

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2014, con la quale sono state approvate, per l'anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni:

- Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate : 3,3 per mille (2,5 + 0,8)
- Altri immobili : 1 per mille
- Aree fabbricabili : 1 per mille
- Fabbricati rurali strumentali : 1 per mille
- Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse assimilate: euro 150,00

VISTA la deliberazione di G.C. n. 92 del 12/06/2015 con la quale la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale di approvare, per l'anno 2015, le aliquote e detrazioni per l'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili, confermando quelle approvate per l'anno 2014;

RITENUTO opportuno, per l'anno 2015, di confermare l'aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze e le unità immobiliari ad esse equiparate, applicando per le stesse detrazioni d'imposta al fine di generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili

RITENUTO altresì di confermare l'aumento dell'aliquota TASI, per le suddette tipologie immobiliari, dello 0,8 per mille e applicare agli altri immobili soggetti a TASI l'1 per mille;

RITENUTO quindi approvare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate	3,3 per mille

Altri immobili	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

RITENUTO di stabilire le detrazioni TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze e le unità immobiliare ad esse assimilate in euro 150,00

RITENUTO inoltre, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore/occupante nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, dando atto che la restante parte del tributo, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall'articolo 5B comma 3 della componente TASI del Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

- polizia locale;
- cultura;
- viabilità;
- illuminazione pubblica;

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4), di cui si riportano le risultanze finali:

ND	SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	€ 239.387,73
2	Cultura	€ 24.768,94
3	Viabilità	€ 73.016,85
4	Illuminazione pubblica	€ 214.622,92
TOTALE		€ 551.796,44

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio*

dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. n. 115 del 20/05/2015, che differisce al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tributi e dal Responsabile dell'Area Finanze;

Con voti favorevoli n.8

Contrari n.1(Cons. Rizzi Biagio Pietro minoranza)

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e unità immobiliari ad esse equiparate	3,3 per mille (2,5 + 0,8)
Altri immobili	1 per mille
Aree fabbricabili	1 per mille
Fabbricati rurali strumentali	1 per mille

2) di prendere atto che è stata rispettato, come disposto dall'art. 1 comma 677 della legge n. 147/2013 modificato dall'articolo 1, comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013.;

3) di stabilire, in attuazione dell'articolo 6B comma 1 del Regolamento IUC, le detrazioni TASI per le abitazioni principali e relative pertinenze e le unità immobiliare ad esse assimilate in euro 150,00

4) nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore/occupante nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, dando atto che la restante parte del tributo, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5) di stimare in € 322.615,23 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni indicate sopra;

6) di stabilire che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4) sono i seguenti:

ND	SERVIZI INDIVISIBILI	COSTI TOTALI
1	Polizia locale	€ 239.387,73
2	Cultura	€ 24.768,94
3	Viabilità	€ 73.016,85
4	Illuminazione pubblica	€ 214.622,92
TOTALE		€ 551.796.44

7) di dare atto che tali importi indicano la spesa prevista in bilancio di previsione che l'amministrazione intende coprire, sia pure parzialmente, con il gettito TASI;

8) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. 214/2011);

9) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

In prosieguo con identica votazione riportante pari esito.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarita' tecnica espresso:
Favorevole

Li', 23-06-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to **Carlo Alberto Rizzi**

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 parere di Regolarita' contabile espresso:
Favorevole

Li', 24-06-2015

IL RESP. DEL SERVIZIO

F.to **Daniela Ilario**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.TO ANNA MARIA FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Franca Sparagna

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'art.124 - comma 1 - D.Lgs. 267 del 18.08.00 viene pubblicata all'Albo **ON LINE** per
quindici giorni consecutivi dal 17-07-2015 _____

IL SEGRETARIO
F.to Franca Sparagna

Che è divenuta esecutiva il giorno 16-07-2015 _____
Immediatamente Esecutiva (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO
F.to Franca Sparagna

***** COPIA USO AMMINISTRATIVO *****
MONTE SAN BIAGIO, 17-07-2015